

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Toscana Survival

Denominazione e sede sociale

Art. 1 È costituita un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., della L.383/2000 e dell'Art.90 L.289/2002, che assume la denominazione di "Toscana Survival Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in via Fra Ruffino 8/n, 50124 Firenze

Scopi

Art. 2 L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare e conoscere l'attività sportiva in tutte le sue caratteristiche ed associative; è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina di attività sportive dilettantistiche, in tutte le forme e manifestazioni, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci e sia promuovendo l'attività anche di altre associazioni sportive, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, culturale, amatoriale, ricreativa, di svago e tempo libero, gite, trekking, escursionismo ed eventi sociali, educazione ambientale e manifestazioni, attività di sopravvivenza, autodifesa, arti marziali e discipline orientali, outdoor, attività in acqua-aria-terra (a titolo esemplificativo e non limitativo: orienteering, bushcraft, survival, team building, antropologia sperimentale, escursionismo archeologico e turistico, trekking, tree climbing, arrampicata, ferrate, soft-air, paintball, mountain bike, canoa, rafting, tiro dinamico, tiro con l'arco, corsi di sopravvivenza con il proprio cane, esplorazioni, canyoning, nord walking, alianti, paracadutismo, attività subacquee, sport estremi, meditazione, pet-therapy, bodybuilding, pesistica, ginnastica, atletica leggera, attività sportive specifiche per diversamente abili ecc.) nelle specialità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato Italiano e sia a livello internazionale;
- β) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- χ) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- δ) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande, che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- ε) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.
- φ) L'Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, potrà affiliarsi alle competenti Federazioni C.O.N.I. e/o ad altri Organismi e/o Enti di promozione sportivo e/o culturale.

L'associazione accetta sin da ora di conformarsi a principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (Ciò), del

Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

L'associazione si impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti la specifica attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Durata

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Soci: ammissione - diritti - decadenza

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, che non abbiano riportato squalifiche e/o sospensioni da parte del C.O.N.I. e/o Federazioni Sportive per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno e che non abbiano procedure sanzionatorie in corso con l'Associazione.

Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione su apposito modulo.

È compito del Presidente in carica - o in sua vece, del Vice Presidente - valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta deve essere motivata e l'interessato può presentare ricorso scritto all'Associazione, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7 Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;



4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8 I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 9 I soci cessano di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.
- g. Per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.29 del presente Statuto.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- α. avvertimento;
- β. ammonizione;
- χ. diffida;
- δ. sospensione a tempo limitato;
- ε. radiazione.

Il provvedimento di radiazione deve essere assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento e/o al buon nome dell'Associazione stessa. L'associato radiato non può più essere riammesso.

Organi dell'Associazione

Art. 10 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;

Assemblea

Art. 11 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe allo stesso socio. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 8 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. L'avviso ai soci potrà essere comunicato a mezzo affissione nei locali dell'Associazione, ovvero a mezzo pubblicazione su sito internet, ovvero a mezzo e-mail, sms o altra forma di comunicazione. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 12 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 13 L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 15 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 17 L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori; Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Consiglio direttivo

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea in funzione del numero degli associati, da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 9, eletti dall'assemblea fra i soci. Il Consiglio, dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo

dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art.19 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo con funzioni di tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.)._E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

- a) l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere il rendiconto economico - finanziario;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

- stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

- stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di attrezzature, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari o postali, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto.

Sono comunque demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario

Art. 22 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. Dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.23: il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.24: Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Presidente, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere si

occupa della tenuta dei libri contabili e delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Anno sociale - Rendiconto economico e finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Patrimonio sociale

Art.26 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità.

Sezioni

Art.27: l'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Probiviri

Art.28 Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.

Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 29 La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 15.

Art. 30 In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 15 sulla designazione del residuo, dedotte le passività, sentita l'autorità preposta. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

Art. 31 Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo. Ci si richiama in ogni caso alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione si affilierà e in subordine alle norme de codice civile.

Il Presidente:

Federico I.

Il Vice Presidente

Enrico

Il Segretario

De Vito

